

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

84/C 89/01	n. 1006/83 dell'on. Umberto Cardia alla Commissione Oggetto: Prevenzione degli incendi nei boschi e modalità di pronto intervento	1
84/C 89/02	n. 1179/83 dell'on. Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Esportazioni greche di ossido di magnesio (magnesia usta) verso gli Stati membri della CEE	2
84/C 89/03	n. 1205/83 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Trasparenza degli aiuti ai diversi modi di trasporto	2
84/C 89/04	n. 1207/83 dell'on. Christopher Prout alla Commissione Oggetto: Importazioni a basso prezzo di frutta carnosa trasformata	4
84/C 89/05	n. 1318/83 dell'on. Kalliopi Nicolaou alla Commissione Oggetto: Conferenza e mostra organizzate a Galway il 29 e 30 settembre nel quadro dell'anno delle PMI	4
84/C 89/06	n. 1350/83 dell'on. Gérard Fuchs alla Commissione Oggetto: Salvaguardia delle attività tradizionali di pesca dei PVS e azione intrapresa dalla CEE per l'ammodernamento	5
84/C 89/07	n. 1356/83 dell'on. Alfred Lomas alla Commissione Oggetto: Controllo dei passaporti in Francia	5
84/C 89/08	n. 1363/83 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Aiuto alimentare	6
84/C 89/09	n. 1394/83 degli on. Giosuè Ligios, Arnaldo Colleselli, Leonidas Kyrkos, Pietro Adonnimo, Carla Barbarella, Filotas Kazazis, Giuseppe Vitale alla Commissione Oggetto: Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici per il Mediterraneo (CIHEAM)	6
84/C 89/10	n. 1402/83 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione Oggetto: Ostilità verso gli stranieri nella Germania federale	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
84/C 89/11	n. 1419/83 dell'on. Edward Kellett-Bowmann alla Commissione Oggetto: Campagna d'informazione per le elezioni del 1984 del Parlamento europeo	7
84/C 89/12	n. 1420/83 dell'on. Basil de Ferranti alla Commissione Oggetto: Sviluppo della maricoltura	8
84/C 89/13	n. 1480/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione Oggetto: Mercato interno	8
84/C 89/14	n. 1498/83 dell'on. Allan Rogers alla Commissione Oggetto: Dumping nel Regno Unito nel settore dei tubi saldati di acciaio inossidabile	9
84/C 89/15	n. 1524/83 dell'on. Georges Sutra De Germa alla Commissione Oggetto: Accordo di Lussemburgo sui prodotti mediterranei	9
84/C 89/16	n. 1526/83 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Trattamento e commercializzazione di pesce da parte di imprese sovietiche	10
84/C 89/17	n. 1545/83 dell'on. Paul Vankervoven alla Commissione Oggetto: Costruzione dell'aerodromo di Grenada	10
84/C 89/18	n. 1551/83 dell'on. Patrick Lalor alla Commissione Oggetto: Costi dell'apprendistato negli Stati membri	11
84/C 89/19	n. 1560/83 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Ampliamento della cooperazione politica europea	12
84/C 89/20	n. 1562/83 dell'on. Gloria Hooper alla Commissione Oggetto: Obbligo per le donne sposate residenti in Belgio di riassumere il loro nome da nubili	12
84/C 89/21	n. 1572/83 dell'on. André Damseaux alla Commissione Oggetto: Pericolosità del PCB	13
84/C 89/22	n. 1590/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione Oggetto: Prezzo di costo dell'energia elettrica	13
84/C 89/23	n. 1620/83 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Controlli alle frontiere interne	14
84/C 89/24	n. 1622/83 dell'on. Annie Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Formazione professionale dei medici generici	14
84/C 89/25	n. 1634/83 dell'on. Mario Sassano alla Commissione Oggetto: Informazioni sulla mancata applicazione delle direttive CEE	14
84/C 89/26	n. 1638/83 dell'on. James Provan alla Commissione Oggetto: Convenzione relativa al salmone dell'Atlantico settentrionale - Edimburgo	15
84/C 89/27	n. 1642/83 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Rischi derivanti dagli spruzzi sollevati dagli autocarri	15
84/C 89/28	n. 1685/83 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Distruzioni di camion in Francia nell'estate 1983	16
84/C 89/29	n. 1700/83 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio Oggetto: Politica anticrisi	16

(*segue in 3ª pagina di copertina*)

84/C 89/30	n. 1735/83 dell'on. Robert Battersby alla Commissione Oggetto: Direttiva del Consiglio concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose	16
84/C 89/31	n. 1741/83 di Sir Peter Vanneck alla Commissione Oggetto: Dimensioni minime del pesce sbarcato	17
84/C 89/32	n. 1755/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté al Consiglio Oggetto: Misure di politica commerciale a seguito delle conclusioni della riunione ministeriale dell'OCSE e della dichiarazione di Williamsburg	17
84/C 89/33	n. 1810/83 dell'on. John Hume alla Commissione Oggetto: Aiuti concessi dal FEAOG	17
84/C 89/34	n. 1818/83 dell'on. Vincent Ansquer alla Commissione Oggetto: Conferenza delle regioni periferiche marittime della Comunità europea	18
84/C 89/35	n. 1904/83 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Condanne massicce in Turchia	18
84/C 89/36	n. 2023/83 dell'on. Gérard Fuchs alla Commissione Oggetto: Stabex	18
84/C 89/37	n. 2110/83 dell'on. Aristidis Ouzonidis alla Commissione Oggetto: Contributo per far fronte alle spese di rimpatrio degli emigrati	19

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1006/83

dell'on. Umberto Cardia (COM - I)

alla Commissione delle Comunità europee

*(6 settembre 1983)**(84/C 89/01)*Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione*(23 febbraio 1984)*

Oggetto: Prevenzione degli incendi nei boschi e modalità di pronto intervento

- a) Quali misure ha preso o intende prendere la Commissione, in concorso col governo italiano e con la regione autonoma sarda, a seguito degli incendi che hanno falciato il patrimonio forestale e ambientale della Sardegna (in dimensioni che non hanno l'eguale in nessun'altra regione della Comunità europea), sia sotto il profilo del risarcimento dei danni sia sotto quello della ricostituzione del patrimonio forestale distrutto?
- b) Non ritiene che, sotto quest'ultimo profilo, si debba porre mano, con urgenza, ad un Piano integrato d'area che contempli lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale e, contemporaneamente, lo sviluppo e l'ammodernamento produttivo dell'economia agro-pastorale della Sardegna?
- c) Secondo la Commissione, la drammatica esperienza degli incendi boschivi di quest'anno non conferma la necessità di un coordinamento operativo, a livello comunitario, dei sistemi e dei mezzi d'intervento degli Stati e delle regioni, con particolare riguardo alla cooperazione interfrontaliera, nonché degli studi e delle ricerche, sul piano scientifico, tecnologico, organizzativo, relativi alla prevenzione degli incendi nei boschi e alle modalità del pronto intervento e della protezione civile?

La Commissione è a conoscenza dei gravi incendi dell'estate 1983. Di concerto con le autorità della Regione, essa ha proceduto sul posto alla constatazione dei danni causati al patrimonio forestale sardo, inclusi gli imboschimenti e rimboschimenti parzialmente finanziati dal FEAOG. Un inventario completo dovrà essere compilato a cura della Regione e delle autorità italiane.

La Commissione, nel quadro dei suoi lavori sui programmi integrati mediterranei (PIM), il cui contenuto è esposto nel documento COM(83) 24 definitivo, prospetta misure specifiche a favore dell'allevamento nelle zone interne e di montagna.

Nell'ambito dei programmi integrati mediterranei, la Commissione ha proposto al Consiglio, per le zone interne del Mezzogiorno, numerose azioni forestali: lotta contro gli incendi, imboschimenti produttivi, promozione di essenze a crescita rapida, creazione di parchi e riserve boschive, valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti forestali (legno e sughero), nonché infrastrutture rurali e agricole che possono anch'esse contribuire al conseguimento dell'obiettivo perseguito.

La protezione della foresta, in particolare contro i rischi di incendio, è una preoccupazione costante della Commissione. A questo proposito, il 27 giugno 1983 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo un progetto di regolamento ⁽¹⁾ inteso segnatamente a predisporre strumenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi e ad incoraggiare gli Stati membri a prestarsi mutua assistenza in caso di incendi di particolare gravità. Tale documento viene attualmente discusso in seno al Consiglio.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale potrebbe eventualmente intervenire a favore di determinate infrastrutture (eliporti e centri di formazione per la lotta contro gli

incendi, osservatori, destinati a garantire la protezione delle zone di interesse industriale e turistico), atte a proteggere la foresta contro i rischi di incendio. L'intervento del FESR è tuttavia possibile soltanto su richiesta formale delle autorità nazionali interessate.

(¹) Doc. COM(83) 375 def. — GU n. C 187 del 13. 7. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1179/83

dell'on. Alexandros Alavanos (COM — GR)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 marzo 1983)

(84/C 89/02)

Oggetto: Esportazioni greche di ossido di magnesio (magnesia usta) verso gli Stati membri della CEE

Le esportazioni greche di ossido di magnesio verso gli altri paesi della CEE registrano un calo, mentre la Comunità si rivolge per le importazioni quasi esclusivamente all'area extracomunitaria, benché la Grecia sia sostanzialmente l'unico paese produttore della CEE.

1. Perché nella riunione del 30 giugno 1983, come pure, in altre occasioni, il Comitato dei rappresentanti permanenti si è rifiutato di adottare misure di sostegno a favore delle esportazioni greche di ossido di magnesio, misure che probabilmente non avrebbero creato problemi sostanziali agli altri paesi produttori?
2. Come si giustifica il fatto che in Grecia, paese che ha aderito alla CEE, le esportazioni di ossido di magnesio verso il mercato comune diminuiscono, mentre aumentano in altri paesi non membri della CEE?
3. Perché il Consiglio ignora le conseguenze che tale situazione ha per i 2 100 lavoratori greci nel settore in questione e il fatto che già si sono avuti circa 700 casi di licenziamento?

Risposta

(7 luglio 1984)

L'unico caso in cui al Consiglio è stato chiesto di esaminare i problemi delle esportazioni greche di magnesite verso gli altri Stati membri è stato quando la Commissione ha presentato due proposte concernenti l'instaurazione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica (originaria della Repubblica popolare cinese) e di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) (originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord). Taluni produttori greci di magnesite avevano infatti inoltrato reclami presso la Commissione, secondo i quali le importazioni di questi prodotti provenienti dai paesi terzi erano effettuate a prezzi di dumping causando un

pregiudizio grave alle esportazioni greche verso gli altri paesi della Comunità.

Il Consiglio ha esaminato queste proposte in base al regolamento di base «antidumping» (regolamento (CEE) n. 3017/79) che definisce i criteri che devono essere soddisfatti perché possa essere deciso un dazio antidumping definitivo. In questo contesto, ha anche tenuto conto — come prescrive del resto il regolamento di base (vedi articolo 4, paragrafo 2, lettera c)) — della situazione dell'occupazione nell'industria greca della magnesite. Il Consiglio ha esaminato con particolare attenzione il problema se la magnesite esportata dalla Grecia sia un prodotto «simile» ai sensi del regolamento antidumping (vedi articolo 2, paragrafo 2, e articolo 12) al tipo di magnesite importato dalla Cina e dalla Corea del Nord.

Tuttavia, non essendo stato possibile giungere ad un accordo, al termine del dibattito il Consiglio non ha potuto adottare le proposte della Commissione miranti ad istituire dazi antidumping definitivi.

Recentemente la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica originaria della Repubblica popolare cinese (¹).

Il Consiglio delibererà su questo argomento entro le prossime settimane.

La Commissione continua d'altra parte l'indagine sugli altri casi.

(¹) Doc. COM(84) 50 defin.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1205/83

dell'on. Raymonde Dury (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1983)

(84/C 89/03)

Oggetto: Trasparenza degli aiuti ai diversi modi di trasporto

In data 11 aprile 1983 la Commissione ha proposto (¹) di modificare le norme vigenti dando facoltà agli Stati membri di non assoggettare all'IVA e/o alle imposte di consumo (per lo meno entro certi limiti) le merci destinate al mercato interno della Comunità e vendute da società che gestiscono i «tax-free shops», cioè i cosiddetti negozi «esentasse».

La Commissione rinuncia così a priori a qualsiasi tentativo di armonizzare e unificare il mercato interno, essendo gli Stati membri liberi di decidere se:

— non riscuotere l'IVA e le imposte di consumo,

- riscuotere solo l'IVA o solo le imposte di consumo, o
- riscuotere sia l'IVA che le imposte di consumo.

Gli Stati membri possono inoltre mantenere in certi casi discriminazioni (vietando ad es. la vendita di merci detassate nel solo traffico all'interno del Benelux).

Qualsiasi rinuncia da parte di uno Stato membro a certi prelievi fiscali può essere considerata come un aiuto a favore delle imprese beneficiarie. In un memorandum fondato su dati provenienti da una serie di aeroporti di uno Stato membro si legge che «alla disparità di trattamento fiscale si fa normalmente uso in paesi il cui governo si serve di strumenti fiscali per scopi economici e sociali».

Si può quindi considerare che i gestori di negozi esentasse beneficino di un aiuto con finalità economiche e sociali paragonabile agli aiuti che devono essere notificati alla Commissione.

Quanto più alto è il gettito fiscale al quale lo Stato rinuncia, tanto più grande sarà per gli aeroporti la possibilità sia di incrementare gli introiti provenienti dalla cessione di merci detassate, sia di ridurre i diritti di scalo e, quindi, di stornare una parte del traffico (traffico merci e charter compresi).

È pertanto essenziale che la Commissione, come ha fatto con le compagnie ferroviarie, esiga anche dagli Stati membri la trasparenza degli aiuti concessi rinunciando alla riscossione dell'IVA e/o delle imposte di consumo (a seconda dei casi), come pure la trasparenza dei rapporti fra certi «tax-free shops» e la società madre con sede in Svizzera.

1. Quali proposte concrete può avanzare la Commissione per assicurare la trasparenza degli aiuti di cui beneficino le ditte in questione e dei rapporti fra queste ditte e la società madre con sede in Svizzera, la quale funge da grossista anche per il rifornimento di alcuni commercianti indipendenti?

Poiché nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1057/78 dell'on. Schyns ⁽²⁾, la Commissione aveva espresso la volontà di «adoperarsi per ottenere una migliore trasparenza del sistema dei tax-free shops», può dire se da allora, cioè dal 1979, essa ha ottenuto grazie ai suoi sforzi qualche risultato, e se sì quale, oppure se essa ha presentato la sua proposta senza alcun costrutto?

2. Visto che, come si legge in un memorandum trasmesso di recente, «gli introiti provenienti da concessioni e vendite sono della massima importanza per il livello delle tariffe di trasporto, nonché per la vitalità degli aeroporti e delle compagnie aeree e marittime», si può sapere se, dopo l'ingrandimento del «tax-free shop»

dell'aeroporto di Roma è diminuito il prezzo dei biglietti di viaggio?

3. Le compagnie aeree che assicurano la linea Amsterdam/Francoforte beneficeranno di agevolazioni fiscali pur avendo un bilancio in attivo, contrariamente alle compagnie ferroviarie che coprono lo stesso percorso e che sono in deficit. Vista la dichiarazione fatta il 5 novembre 1981 ai rappresentanti dei sindacati dei trasporti dal commissario Contogeorgis, secondo cui «l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza è stata sempre considerata dalla Commissione come uno dei pilastri della politica comune dei trasporti», come giustifica ora la Commissione una proposta che rafforza giuridicamente le discriminazioni fra i diversi modi di trasporto e che contraddice nei fatti la dichiarazione del commissario responsabile per il settore dei trasporti?

4. La Commissione, che si è sempre pronunciata a favore della trasparenza degli aiuti alle ferrovie e non avrà quindi mancato di ottenere un minimo di trasparenza nel contesto della sua proposta sui trasporti marittimi e aerei,

- a) è in grado di indicare, per ogni Stato membro e per ogni tipo di prodotto, il volume e la cifra d'affari dei prodotti detassati cui si riferisce la sua proposta di direttiva, distinguendo fra aeroporti e compagnie di navigazione marittima e aerea?

Se essa avesse elaborato la sua proposta ignorando i dati di cui sopra, può fornire una stima di tali dati quanto più particolareggiata possibile? Può dire inoltre se è attendibile la stima secondo cui il 15 % del mercato belga degli alcolici (e ancor più per quanto riguarda i prodotti più pregiati) sono venduti in esenzione fiscale?

- b) Può indicare l'aliquota degli introiti rimborsati alle amministrazioni aeroportuali di alcuni scali europei?

Se essa avesse elaborato la sua proposta ignorando i dati richiesti, può fornire di tali dati almeno una stima quanto più precisa possibile?

5. Pur dando l'impressione di aver rinunciato ad instaurare una politica coerente di tarifficazione dell'uso delle infrastrutture, può la Commissione affermare ragionevolmente che un sistema di aiuti fondato soprattutto sulla non riscossione di introiti fiscali sugli alcolici e i tabacchi (che avvantaggia i grandi aeroporti a detrimento degli scali e delle compagnie regionali che hanno una minor proporzione di traffico internazionale) costituisce un mezzo appropriato e particolarmente trasparente di finanziamento delle infrastrutture?

6. Può la Commissione valutare i capitali che affluiscono nelle casse della società costituita in Svizzera come casa madre o grossista di «tax-free shops»?

⁽¹⁾ GU n. C 114 del 28. 4. 1983, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 172 del 9. 7. 1979, pag. 6.

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1984)

Nel corso della sessione plenaria di dicembre 1983 il Parlamento europeo, dopo aver approfonditamente discusso, ha approvato la relazione dell'on. Delorozoy a nome della commissione economica e monetaria, concludendo la procedura di consultazione del Parlamento stesso sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti una 6a e una 7a direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari⁽¹⁾. In tale dibattito la Commissione ha preso posizione sui diversi problemi sollevati dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Resoconto in extenso delle sedute del 13/14. 12. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1207/83

dell'on. Christopher Prout (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1983)

(84/C 89/04)

Oggetto: Importazioni a basso prezzo di frutta carnosa trasformata

È al corrente la Commissione dei danni subiti dalle industrie di frutta carnosa del Regno Unito e di altri Stati membri a causa della marea di importazioni a basso prezzo di frutta carnosa trasformata provenienti dall'Europa dell'Est e da altri paesi?

Vuol la Commissione avviare immediatamente procedure di salvaguardia adeguate per sostenere i futuri raccolti?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(23 febbraio 1984)

La Commissione segue attentamente l'andamento degli acquisti comunitari di frutta rossa semitrasformata proveniente dai paesi terzi, basandosi sia sul regime dei titoli d'importazione, sia anche sul regolamento (CEE) n. 3601/82, del 21 dicembre 1982⁽¹⁾, che consente di ottenere in breve tempo le statistiche d'importazione occorrenti.

Per ciò che riguarda la principale frutta rossa importata, dai titoli d'importazione rilasciati risulta che per i primi otto mesi del 1983 sono stati introdotti nella Comunità quantitativi inferiori a quelli registrati per lo stesso periodo del 1982. I titoli rilasciati per le fragole e i

lamponi congelati indicano infatti un totale di 32 874 t, rispetto alle 35 050 t dell'anno precedente.

Lo stesso dicasi per le importazioni di polpa di fragole e lamponi (5 276 t contro 7 636 t nel 1982).

Per quanto concerne l'evoluzione dei prezzi all'importazione, risulta dalle statistiche che i prezzi praticati dai paesi terzi nei primi cinque mesi del 1983 sono in aumento (dal 5 al 10 %, a seconda dei prodotti) rispetto ai prezzi medi in vigore nel 1982.

Si osservi, inoltre, che nel primo semestre 1983 la Commissione ha preso contatto con la Polonia, principale paese esportatore dei suddetti prodotti verso la Comunità; le competenti autorità polacche hanno accettato di osservare una certa disciplina in materia di prezzi e di quantitativi da esportare, informando altresì che il raccolto 1983 era nettamente inferiore alle previsioni iniziali.

Sulla base degli elementi sopra esposti, la Commissione ritiene che la situazione attuale non giustifichi l'adozione di misure di salvaguardia.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1318/83

dell'on. Kalliopi Nicolaou (S - GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 novembre 1983)

(84/C 89/05)

Oggetto: Conferenza e mostra organizzate a Galway il 29 e 30 settembre nel quadro dell'anno delle PMI

Una mostra dei prodotti delle piccole e medie imprese è stata allestita a Galway contemporaneamente alla Conferenza ivi organizzata il 29 e 30 settembre 1983 dalla Commissione nazionale dell'Irlanda, nel quadro delle manifestazioni per l'anno europeo delle PMI.

Può la Commissione precisare:

— perché il materiale di informazione (prospetti, manifesti, dati statistici comparativi) riguardava soltanto l'Europa dei Nove e ignorava completamente il fatto che la Grecia è da due anni membro della Comunità, mentre la Conferenza è stata realizzata proprio nel periodo della presidenza greca?

Si deplora tale omissione e si chiede alla Commissione di stabilire le responsabilità.

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(1° marzo 1984)

La Commissione si pregia di rinviare l'on. parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-477/83 posta dall'on. nel tempo delle interrogazioni della sessione di nov. 83 del Parlamento europeo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, N. 1 - 305 (Novembre 1983)

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1350/83

dell'on. Gérard Fuchs (S - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 novembre 1983)

(84/C 89/06)

Oggetto: Salvaguardia delle attività tradizionali di pesca dei PVS e azione intrapresa dalla CEE per l'ammodernamento

La pesca industriale nelle zone di esclusiva economica dei PVS minaccia l'attività della pesca artigianale tradizionale e rischia di incidere a sfavore dell'obiettivo di autosufficienza alimentare cui congiuntamente tendono la CEE e i PVS (in particolare nel quadro della Convenzione), privando questi ultimi di importanti risorse ittiche.

Può indicare la Commissione quali misure siano state adottate onde evitare il perpetuarsi di tale situazione?

Qual è il suo punto di vista sulla possibilità di una modifica del diritto del mare che vieti ai pescherecci comunitari di pescare nella fascia di mare che si estende fino a 20 miglia dalle coste dei paesi in via di sviluppo?

Può essa precisare quali siano le azioni intraprese nel quadro dell'aiuto all'ammodernamento delle attività tradizionali di pesca?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(27 febbraio 1984)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare in merito alle minacce cui è esposta la pesca artigianale. Molti paesi in via di sviluppo hanno mostrato di essere ben consapevoli della situazione ed hanno preso provvedimenti legislativi intesi a proteggere

la pesca fra la Comunità e i paesi in via di sviluppo siano basati su validi programmi di gestione della pesca, che proteggano le popolazioni ittiche ed in pescatori tradizionali maggiormente minacciati.

Per quanto riguarda l'eventualità di concedere a tutti gli Stati costieri in via di sviluppo diritti esclusivi su di una fascia di mare che si estenda fino a 20 miglia dalle loro coste, non vi sono elementi che la giustifichino, in quanto la maggior parte dei paesi, molti dei quali in via di sviluppo, hanno già proclamato l'esclusiva economica o di pesca per zone che si estendono fino a 200 miglia dalla costa. La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, non ancora in vigore, prevede zone economiche esclusive che si estendono fino a 200 miglia dalla costa, e attribuisce agli Stati costieri piena sovranità in materia di esplorazione e sfruttamento, nonché di conservazione e gestione delle risorse naturali, lasciando agli altri paesi diritti limitati.

Il settore della pesca tradizionale ha ricevuto la parte più consistente degli aiuti per la pesca concessi in conformità delle convenzioni di Lomé I e II. La Commissione riceve e approva un numero sempre maggiore di richieste di aiuti per l'ammodernamento di questo settore. Esse riguardano, in genere, il miglioramento dei pescherecci, l'acquisto di attrezzi per la pesca più adeguati, e il perfezionamento dei metodi per la conservazione e la lavorazione del pesce.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1356/83

dell'on. Alfred Lomas (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 novembre 1983)

(84/C 89/07)

Oggetto: Controllo dei passaporti in Francia

Il 12 ottobre, durante un viaggio in aereo da Strasburgo a Londra via Parigi con partenza alle 15.10, due membri del Parlamento europeo, gli onn. Alfred Lomas e Richard Balfe, sono stati assurdamente trattenuti dal servizio di controllo dei passaporti nell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.

Alle 16.45 un funzionario in servizio al punto di controllo situato tra la zona dei voli interni e quella delle partenze dei voli internazionali si rifiutava di lasciar passare i deputati. A quanto pare, egli ignorava l'esistenza del lasciapassare del Parlamento europeo, e ha chiesto di vedere un altro passaporto; ha poi insistito per prendere visione dell'agenda personale di uno dei membri ed è stato estremamente scorretto.

Invitato a declinare il proprio nome o numero, si è rifiutato di farlo. Se non avessero rischiato di perdere la coincidenza per Londra, i deputati avrebbero insistito per incontrare i suoi superiori. Dopo il trattamento persecu-

torio inflitto a cittadini britannici di colore a Calais, è evidente che i servizi francesi per il controllo dei passaporti stanno attuando una discriminazione ai danni dei cittadini britannici.

Può la Commissione indagare su questa deplorabile situazione e far comprendere al governo francese la necessità di dare ai suoi funzionari incaricati del controllo dei passaporti adeguate istruzioni in merito ai diritti dei Membri del Parlamento europeo e di altri visitatori stranieri?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1984)

La Commissione ha informato le autorità francesi degli inconvenienti cui sono stati esposti gli onorevoli parlamentari ed ha chiesto l'apertura di un'inchiesta al fine di permettere che, sulla base dei suoi risultati, si eviti di ripetersi d'incidenti del genere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1363/83

**dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(28 novembre 1983)

(84/C 89/08)

Oggetto: Aiuto alimentare

Quando ha presentato la Commissione le sue proposte complete di programmi di aiuto alimentare per il 1983 al competente comitato del Consiglio e quando ha preso quest'ultimo la sua decisione?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(8 febbraio 1984)

Il 25 febbraio 1983 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento riguardante le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (regolamento quadro).

Il Consiglio ha adottato il suddetto regolamento in data 11 luglio 1983 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1394/83

**degli on. Giosuè Ligios (PPE - I), Arnaldo Colleselli (PPE - I), Leonidas Kyrkos (COM - GR), Pietro Adonino (PPE - I), Carla Barbarella (COM - I), Filotas Kazakis (PPE - GR), Giuseppe Vitale (COM - I)
alla Commissione delle Comunità europee**

(9 dicembre 1983)

(84/C 89/09)

Oggetto: Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici per il Mediterraneo (CIHEAM)

1. Dato il rinnovato impegno della Comunità europea in favore delle regioni mediterranee per superare gli squilibri socio-strutturali esistenti, in vista dell'allargamento della Comunità a Spagna e Portogallo;

2. nel quadro degli accordi con quasi tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo;

3. constatata l'esistenza del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici per il Mediterraneo (CIHEAM), creato nel 1962 su iniziativa del Consiglio d'Europa e dell'OCSE, come unica organizzazione intergovernativa mediterranea esistente, alla quale sono associati undici paesi mediterranei, dei quali tre sono membri della Comunità europea e due hanno presentato domanda di adesione. Tale organizzazione è operante con i suoi istituti di Bari (Italia), Chania (Grecia), Montpellier (Francia) e Saragozza (Spagna) nell'ambito della formazione e della ricerca agricola;

4. vista la possibilità di utilizzare il CIHEAM come organizzazione regionale di cooperazione economica a vocazione agricola in materia di sviluppo;

si chiede:

- a) se è stato concluso con il CIHEAM un accordo quadro.
- b) Se il CIHEAM sarà utilizzato anche attraverso i propri istituti in attuazione dei programmi mediterranei integrati.
- c) Quali strumenti e quali mezzi la Commissione intende mettere a disposizione del CIHEAM?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1984)

a) È previsto un accordo di collegamento fra il CIHEAM e la Commissione da realizzare attraverso uno scambio epistolare. Il fine di tale accordo è una collaborazione continua e graduale fra la Commissione e il CIHEAM da attuare nell'ambito di una politica di sviluppo globale per il complesso del bacino del Mediterraneo.

b) È per il momento prematuro cercare di definire l'eventuale ruolo che il CIHEAM potrebbe svolgere nella realizzazione di programmi mediterranei integrati.

c) Lo scambio epistolare di cui sopra prevede che, nei casi in cui ciò sia giustificato, la Commissione possa contribuire al finanziamento del sostegno tecnico da parte del CIHEAM a studi di ricerca, azioni di formazione o all'organizzazione comune di colloqui, seminari o simposi in settori di comune interesse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1402/83

dell'on. Vera Squarcialupi (COM - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1983)

(84/C 89/10)

Oggetto: Ostilità verso gli stranieri nella Germania federale

È al corrente la Commissione dell'iniziativa di un comitato civico a Bochum (Germania federale) di raccogliere firme per una petizione in cui si chiede la revisione delle norme CEE sulla libera circolazione o, in alternativa, la uscita della Germania federale dalla Comunità e la chiusura delle frontiere agli stranieri?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(27 febbraio 1984)

La Commissione non è al corrente dell'iniziativa cui si riferisce l'onorevole parlamentare. È evidente che la Commissione si rammarica di ogni azione, quale che sia lo Stato membro in cui fosse condotta, volta a pregiudicare i principi fondamentali della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1419/83

dell'on. Edward Kellett-Bowmann (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1983)

(84/C 89/11)

Oggetto: Campagna d'informazione per le elezioni del 1984 del Parlamento europeo

Sembra che la Commissione abbia recentemente deciso in merito a un progetto «multi-media», o campagna d'informazione, da attuare prima delle elezioni del 1984 del Parlamento europeo; sembra inoltre che questa campagna, il cui costo si aggirerebbe intorno ad un milione di

ECU, sarà imperniata su tre temi principali che sono stati illustrati a Strasburgo il 13 ottobre scorso dal commissario Natali.

1. Potrebbe la Commissione dare al Parlamento assicurazioni sull'indipendenza delle tre società che sono state scelte per mettere a punto e sviluppare questi tre temi - cioè la Multimedia GmbH di Amburgo e due altre ditte con sede in Francia - indicando per ciascuna di esse:

— la data in cui è stata costituita e

— chi ne è realmente proprietario e incassa utili?

2. A proposito del contratto che è stato stipulato prima dell'estate con la Hill & Norton per avere suggerimenti sui sistemi atti ad influenzare l'opinione pubblica europea e che è scaduto in giugno, potrebbe la Commissione assicurare il Parlamento che non vi è alcun addentellato fra questo contratto e le ditte incaricate dell'attuazione del progetto «multi-media», precisando che

— né la Hill & Norton, né alcuno dei suoi impiegati o agenti ha un interesse reale o pecuniario in nessuna delle società beneficiarie dei contratti per il progetto «multi-media»?

3. Pur ammettendo che una campagna pubblicitaria non può essere ovviamente precisata con la stessa dovizia di particolari di una macchina e che sui funzionari chiamati a decidere sulla stipulazione dei contratti ricade una pesante responsabilità, può la Commissione far sapere nella fattispecie:

— se nessuno dei suoi funzionari abbia tentato di derogare agli obblighi sanciti dall'articolo 12 dello Statuto dei funzionari per quanto riguarda l'esecuzione di un'attività esterna, lucrativa o meno?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1984)

1. L'iniziativa del progetto non è partita dalla Commissione, la quale pertanto nemmeno ha scelto le società in questione. Il progetto corrispondeva a una proposta della «Multimedia GmbH», società tedesca di produzione televisiva e cinematografica, proposta appoggiata dallo Zweites Deutsches Fernsehen (secondo canale della televisione tedesca). La Commissione ha giudicato la proposta particolarmente interessante e sufficientemente importante per la sua politica d'informazione, ed ha perciò acconsentito a fornire un sostanziale contributo finanziario, a norma dell'articolo 82 del regolamento finanziario. La Commissione non ha vincoli contrattuali, né in Francia né altrove, con i vari subappaltatori della Multimedia GmbH.

2. La Hill e Norton è rimasta estranea alle trattative con la Multimedia GmbH, e a quanto risulta alla Commissione non ha comunque interessi in quella società.

3. Nessun funzionario ha tentato, né ha motivi per tentare, di derogare agli obblighi di cui al punto 3 dell'interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1420/83

dell'on. Basil de Ferranti (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1983)

(84/C 89/12)

Oggetto: Sviluppo della maricoltura

Nel quadro delle proposte da essa pubblicate di recente sui programmi mediterranei integrati e comprendenti una parte dedicata alla pesca e all'aquacoltura la Commissione afferma che, se la maricoltura non è stata sinora sistematicamente sviluppata malgrado i molti vantaggi offerti dal clima e dalle condizioni idrologiche della Grecia, ciò è dovuto soprattutto a ragioni amministrative (durata delle concessioni), come pure a motivi finanziari e tecnici (scarsa diffusione delle tecnologie moderne).

Vuol spiegare la Commissione perché ciò non potrebbe essere lasciato all'iniziativa privata?

Risposta data dal sig. Natali

in nome della Commissione

(20 febbraio 1984)

Le proposte presentate dalla Commissione in materia di talassocoltura nel quadro dei programmi mediterranei integrati ⁽¹⁾ non escludono assolutamente la partecipazione di imprese private allo sviluppo di questo settore in Grecia.

Tali proposte sono infatti dirette a completare e potenziare le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura ⁽²⁾.

Di conseguenza, conformemente al disposto di questo regolamento, i progetti sovvenzionabili dalla Comunità nell'ambito dei programmi mediterranei integrati potranno riguardare investimenti sia pubblici che privati o misti.

⁽¹⁾ Doc. COM(83) 495 def. e Doc. COM(83) 641 def.

⁽²⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1480/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 dicembre 1983)

(84/C 89/13)

Oggetto: Mercato interno

La Commissione annette a giusto titolo la massima importanza alla realizzazione al più presto possibile del mercato interno comunitario.

Dopo aver constatato un accrescimento degli ostacoli all'attraversamento delle frontiere intracomunitarie, quali azioni, e presso quali Stati, è stata indotta la Commissione a intraprendere?

Risposta data dal sig. Narjes

in nome della Commissione

(20 febbraio 1984)

La libera circolazione delle merci fra gli Stati membri è continuamente rimessa in causa dall'adozione di misure restrittive per gli scambi da parte dei vari Stati membri.

La Commissione colloca in prima fila tra le sue preoccupazioni la propria azione contro tali misure, il cui aumento minaccia quanto già realizzato dalla Comunità.

A titolo di informazione per quanto riguarda i principali tipi di misure non tariffarie (articoli 30 - 36 del trattato CEE) previste dalla Commissione, l'onorevole interrogante potrà consultare utilmente la comunicazione della Commissione, in data 10 novembre 1978, relativa alla salvaguardia degli scambi all'interno della Comunità ⁽¹⁾, indirizzata agli Stati membri e trasmessa per informazione al Parlamento europeo.

La Commissione ricorda che, in seguito a un rapporto del sig. Sieglerschmidt in nome della commissione giuridica ⁽²⁾, essa ha accettato di sottomettere al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario. La prima di queste relazioni sarà redatta nei primi mesi del 1984.

Oltre alla propria azione continua a favore del rispetto delle norme comunitarie, la Commissione si impegna attualmente in notevoli sforzi a favore di un rilancio generale del processo di unificazione del mercato interno. Una prima tappa è stata già realizzata grazie all'adozione da parte del Consiglio della quasi totalità delle proposte della Commissione che il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 1982 aveva ritenute prioritarie.

⁽¹⁾ Doc. COM(78) 337.

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 1 - 294 (febbraio 1983).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1498/83**dell'on. Allan Rogers (S - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 dicembre 1983)**(84/C 89/14)*

Oggetto: Dumping nel Regno Unito nel settore dei tubi saldati di acciaio inossidabile

1. È la Commissione al corrente del fatto che i produttori italiani di tubi forniscono al Regno Unito tubi saldati in acciaio inossidabile a prezzi leggermente superiori o addirittura inferiori al costo delle materie prime?
2. È d'accordo la Commissione sul fatto che è impossibile fornire tubi finiti rispondenti alla specifica A 269 al prezzo di sterline 1 130,32 p o 1 192,80 p la tonnellata, considerando che il prezzo ufficiale CECA del laminato nel Regno Unito corrisponde a sterline 1 150 la tonnellata?
3. È d'accordo la Commissione sul fatto che quanto indicato nella domanda n. 2 equivale all'esistenza di un dumping di questi prodotti nel Regno Unito?
4. La Commissione intende indagare su questo stato di cose per porre fine a questa concorrenza sleale che rischia inoltre di mettere in pericolo l'industria della produzione di tubi del Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(20 febbraio 1984)

1. I fabbricanti di tubi di alcuni Stati membri si sono lamentati presso la Commissione del fatto che tubi di produzione italiana vengono venduti a basso prezzo nei loro paesi.
2. La Commissione non è in grado di confermare lo specifico caso menzionato dall'onorevole interpellante, concernente i tubi in acciaio inossidabile, in quanto non ha ricevuto lagnanze da parte dei fabbricanti britannici di questo tipo di prodotto.
3. All'interno del mercato comune, dove non esistono frontiere doganali e dove il commercio segue le norme del mercato libero, il dumping non esiste. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Italia, un dumping intracomunitario avrebbe potuto esistere ai sensi dell'articolo 136 del trattato di adesione fino alla fine del periodo transitorio terminato il 31 dicembre 1977, ma successivamente a tale data esso non è esistito.
4. I poteri legali della Commissione per controllare le forniture a basso prezzo di tubi italiani ad altri Stati membri sono limitate. Tuttavia, in considerazione delle altre lagnanze relative a prodotti del primo stadio di trasformazione dell'acciaio, che fabbricanti italiani hanno fornito a basso prezzo ad altri Stati membri, la Commissione ha recentemente preso contatto con le competenti autorità italiane. È stato dichiarato che, pur riconoscendo la posizione competitiva dell'industria italiana di trasformazione dell'acciaio, la Commissione non

può accettare che essa conduca a una situazione tale che le attuali difficoltà dell'industria siderurgica comunitaria vengano trasferite sulle industrie di trasformazione a valle. In questo contesto, la Commissione ha messo in risalto la fondamentale esigenza di rispettare le norme del trattato CECA concernenti l'acciaio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1524/83**dell'on. Georges Sutra De Germa (S - F)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 gennaio 1984)**(84/C 89/15)*

Oggetto: Accordo di Lussemburgo sui prodotti mediterranei

Può la Commissione far conoscere la sua analisi e la sua interpretazione dell'accordo di Lussemburgo sul regolamento per il settore degli ortofrutticoli e di altri prodotti mediterranei e in particolare:

- Ritene essa che la fase della riforma dell'«acquis communautaire» sia terminata come lascia intendere il comunicato stampa?
- Ritene essa che la fase successiva debba essere la definizione, da parte del Consiglio, del mandato da affidare alla Commissione per il negoziato di adesione dei paesi candidati?
- La Commissione deve precisare talune parti, anche in forma regolamentare?
- Entro quali termini pensa di trasmettere al Parlamento le sue proposte?
- Esiste un documento del Consiglio oltre al comunicato della Commissione?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(23 febbraio 1984)

In data 18 ottobre 1983, il Consiglio ha adottato un certo numero di decisioni in ordine alla modifica della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli e nel settore dell'olio d'oliva. Esse completano le decisioni che il Consiglio, fondandosi sulle proposte presentate dalla Commissione, aveva adottato nel settore agrumario e nel settore vinicolo in data rispettivamente 18 maggio e 19 luglio 1982. Nel settore dell'olio d'oliva è stata definita, con le decisioni del 18 ottobre 1983, una serie di orientamenti di base ai quali ci si dovrà attenere sia nell'elaborazione di misure di gestione del settore, sia nei negoziati d'adesione con i paesi candidati.

Per ciò che riguarda il settore ortofrutticolo, alcune decisioni prese dal Consiglio il 18 ottobre dello scorso anno sono già state adottate sotto forma di regolamento il

14 novembre 1983 e immediatamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale ⁽¹⁾. Tali regolamenti precisano che essi entreranno in vigore non appena la Comunità avrà presentato ai due paesi candidati una dichiarazione relativa ai negoziati d'adesione in merito agli ortofrutticoli e che, inoltre, il Consiglio verificherà l'adempimento di questa condizione.

A seguito di tali decisioni, la Comunità, durante la 15ª sessione della conferenza CEE-Portogallo tenutasi a livello ministeriale il 29 novembre 1983, ha presentato al Portogallo, nell'ambito dei negoziati d'adesione, una dichiarazione circa il periodo transitorio nel settore agricolo. Quanto alla Spagna, il Consiglio ha iniziato l'esame degli orientamenti e delle proposte trasmessi dalla Commissione nel luglio 1983 relativamente al periodo transitorio da applicare per l'agricoltura spagnola.

Oltre alle decisioni del 18 ottobre 1983, il Consiglio aveva invitato la Commissione a sottoporle proposte supplementari, soprattutto per quanto concerne l'attuazione nel settore ortofrutticolo di un controllo comunitario diretto sulle rilevazioni dei prezzi e sull'applicazione delle norme comuni di qualità. Nel presentare tali proposte al Consiglio, la Commissione le trasmetterà contemporaneamente al Parlamento europeo per consultazione, secondo le procedure stabilite in materia.

Infine, la Commissione fa presente all'onorevole parlamentare che l'elaborazione di documenti circa le decisioni del Consiglio è di competenza di quest'ultimo, e ricorda che alcune delle decisioni in causa sono state pubblicate, come sopra indicato, nella Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 22. 11. 1983:

- Regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio, del 14. 11. 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio, del 14. 11. 1983, che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1526/83

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 89/16)

Oggetto: Trattamento e commercializzazione di pesce da parte di imprese sovietiche

Può la Commissione far conoscere la sua posizione di fronte alla pesca intensiva di sgombri effettuata al largo delle coste scozzesi e i rischi di estinzione di interi banchi che essa comporta (+ di 600 000 t effettivamente pescate

nel 1982 rispetto a una quota di 274 000 t autorizzata secondo una telecronaca di Antenne 2).

Peraltro, notevoli quantitativi di sgombri pescati da pescherecci inglesi, a norma delle disposizioni in materia, vengono immediatamente rivenduti e trattati (conservazione/surgelazione) da navi fattoria sovietiche o da imprese dei paesi dell'Est e spedite ai PVS, soprattutto sui mercati africani.

Può la Commissione formulare il suo parere in merito a tali pratiche che comportano un danno per la pesca tradizionale e per il mercato europeo?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(17 febbraio 1984)

Il totale ammesso di cattura degli sgombri nella parte occidentale delle acque comunitarie, fissato dal Consiglio per il 1982, ammontava a 401 000 t e non a 274 000 t. Va inoltre osservato che ingenti quantitativi di sgombri sono stati catturati nelle acque non comunitarie, in cui una parte di tale popolazione ittica viene a trovarsi per alcuni mesi all'anno.

È esatto che una quantità considerevole di prodotti freschi o refrigerati viene venduta a taluni paesi a commercio di Stato e trasbordata direttamente in mare su navi-fattoria appartenenti a detti paesi. La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che le possibilità di smercio degli sgombri sul mercato interno restano limitate e che, pertanto, queste vendite procurano attualmente ai pescatori della Comunità uno sbocco immediato per la loro produzione di tali pesci.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1545/83

dell'on. Paul Vankerhoven (PPE - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 89/17)

Oggetto: Costruzione dell'aerodromo di Grenada

Secondo notizie frammentarie ricevute oralmente, per la costruzione dell'aerodromo di Grenada sarebbe previsto un bilancio dell'ordine di 80 milioni di dollari. Su quest'importo globale la partecipazione della Comunità ammonterebbe o dovrebbe ammontare a 2 milioni di dollari.

1. La Commissione potrebbe confermare l'importo dell'aiuto comunitario, specificandone la destinazio-

ne e le modalità e precisando se e in quale misura questo importo di spesa sia già stato impegnato?

2. Inoltre, e soprattutto, può la Commissione precisare l'identità rispettiva degli altri finanziatori, specificando la ripartizione dei rispettivi aiuti e se questi siano sotto forma di prestito o di donazione?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1984)

1. Per l'aeroporto di Point Salines ci sono stati due impegni di risorse comunitarie.

- a) Il 14 gennaio 1981 è stato approvato un impegno sulle risorse del programma indicativo nazionale di Grenada, a titolo del 4° FES, per 15 000 ECU, di cui 7 500 ECU effettivamente utilizzati, perché un ufficio studi redigesse una relazione di sintesi dei numerosi studi eseguiti su tale aeroporto dagli anni '60.

- b) Il 22 marzo 1983, sulle risorse richieste per tale progetto a titolo dei progetti regionali del 5° FES (2 milioni di ECU) è stato approvato un impegno 260 000 ECU, di cui sono stati finora spesi 241 500 ECU per la formazione del personale del futuro aeroporto, sotto forma di sovvenzione.

Si tratta della formazione, iniziata nell'aprile 1983, di «controllori del cielo», ad opera della Civil Aviation Authority (Regno Unito) e di pompieri, ad opera del Caribbean Aviation Training Institute (Trinidad-Tobago).

2. Il costo complessivo dell'aeroporto era stato inizialmente valutato a 78 milioni di ECU, di cui 2 milioni di ECU erano stati chiesti alla Comunità (pari al 2,6 %), il 69 % del costo totale doveva essere coperto da aiuti esteri sotto forma di sovvenzioni, il 27 % da aiuti esteri sotto forma di prestiti e il saldo doveva essere a carico del bilancio nazionale di Grenada.

Nella pagina che segue figura (in milioni di USD) l'elenco delle diverse fonti di finanziamento inizialmente previste.

Sovvenzioni

Cuba - attrezzatura e manodopera	33,6
Algeria	6,0
Irak	5,0
FES	2,0
Siria	2,0
Venezuela	0,4
	49,0 (69 %)

Prestiti

Regno Unito

(credito privato all'esportazione, per attrezzatura ed assistenza tecnica, garantito dall'Export Credit Guarantee Department)	12,0
Libia (4 anni, dal 1984 al 1988, allo 0 %)	5,0

Finlandia (credito di fornitura - 19 anni all'8 %)

2,4
19,4 (27,3 %)

Totale del finanziamento estero

68,4

Finanziamento nazionale

2,6

Costo totale del progetto

71,0 (= 78 milioni di ECU)

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1551/83

dell'on. Patrick Lalor (DEP - IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 89/18)

Oggetto: Costi dell'apprendistato negli Stati membri

Può la Commissione indicare particolareggiatamente il costo della formazione di apprendisti, in ciascuno Stato membro, tenendo conto di modelli come quello impiegato, ad esempio, dalla AnCo in Irlanda?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1984)

Non è possibile fornire l'informazione richiesta nella forma auspicata. I dati più recenti sulla spesa pubblica relativa all'istruzione e alla formazione professionale pubblicati dall'Istituto statistico delle Comunità europee risalgono al 1979 ⁽¹⁾ e non comprendono la formazione nel settore privato, segnatamente quella finanziata dai datori di lavoro, per mancanza di statistiche esaustive in materia.

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) ha avviato, con l'appoggio della Commissione, uno studio inteso a stabilire una correlazione tra tali dati e il flusso di alunni che accedono ai sistemi di formazione. Risultati parziali sono attesi entro il 1984. In considerazione della grande diversità delle strutture nazionali di formazione, la comparazione tra Stati membri appare tuttavia estremamente complessa. L'esperienza vastissima del Fondo sociale europeo

rivela infatti che i costi di una formazione possono variare notevolmente anche all'interno dello stesso Stato membro. Il tipo di formazione ma anche la sua durata, la qualificazione perseguita, la tecnologia in questione, le indennità concesse e l'eventuale necessità di risiedere in loco, come infine l'articolazione dei corsi secondo formule a tempo pieno o a tempo parziale, sono tutti elementi che influiscono sulla spesa totale. D'altra parte la Commissione non è in grado di affermare che esiste sempre una diretta connessione tra costi di una formazione e risultati raggiunti.

Nella relazione annuale, la cui prossima edizione relativa al 1983 sarà pubblicata durante l'estate 1984, figura un elenco dettagliato dei beneficiari del Fondo sociale e degli importi concessi.

⁽¹⁾ Bollettino di statistiche dell'istruzione e della formazione n. 1-1983, giugno 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1560/83

dell'on. Dieter Rogalla (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 89/19)

Oggetto: Ampliamento della cooperazione politica europea

1. Ora che negli Stati membri si sono tenuti i dibattiti sugli euromissili, la Commissione si sente finalmente incoraggiata a prendere iniziative anche da parte sua per una graduale estensione della CPE ai problemi della sicurezza?

2. In tali dibattiti ha notato la Commissione che le dolorose esperienze fatte dai popoli europei in parecchie guerre laceranti tra Paesi vicini rappresentavano il motivo predominante che ha indotto i cittadini europei a pronunciarsi contro la corsa degli armamenti in tutto il mondo?

3. Quali possibilità intravede la Commissione per indurre gli Stati membri, compresi i capi di Stato e di governo e il Parlamento europeo, ad accomunare in futuro i morti di tali guerre onorandoli con una commemorazione unica?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1984)

La Commissione favorisce ogni iniziativa volta a promuovere un'unione sempre più stretta fra i popoli europei. Tuttavia, pur comprendendo le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare, essa fa presente che i problemi

menzionati nell'interrogazione non sono di sua competenza.

Per quanto riguarda più in particolare il punto 1 dell'interrogazione, si richiama anche l'attenzione sull'intervento del presidente Thorn al Parlamento europeo, del 13 gennaio 1983 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-293 (gennaio 1983).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1562/83

dell'on. Gloria Hooper (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 89/20)

Oggetto: Obbligo per le donne sposate residenti in Belgio di riassumere il loro nome da nubile

Facendo seguito alla risposta da essa data alla mia interrogazione scritta n. 759/83 ⁽¹⁾, può la Commissione dire:

1. se non risulti chiaramente dalla direttiva 68/360/CEE ⁽²⁾ che l'attestazione d'identità dei cittadini della Comunità è rilasciata dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza e che gli altri Stati membri devono fare affidamento al passaporto o documento di identità rilasciato dallo Stato d'appartenenza, nel concedere un permesso di soggiorno a norma della direttiva? Non conviene essa che le Autorità belghe mancino agli obblighi loro derivanti dalla direttiva, per il fatto di rilasciare un documento di soggiorno sotto un nome diverso da quello che figura sul passaporto nazionale o carta di identità?
2. Non costituisce un'infrazione dell'articolo 3 della direttiva 68/360/CEE il fatto che uno Stato membro imponga di esibire il nome antecedente, ad una donna che chiede il permesso di soggiorno come lavoratrice, o il fatto che lo Stato membro esiga una tale dichiarazione da chi è in grado di dimostrare la propria appartenenza alla famiglia di un lavoratore, senza dover esibire il proprio nome da nubile?
3. La sopraccitata politica del governo belga non vanifica l'obiettivo della Comunità in materia di patente di guida comunitaria uniforme; e, se tale politica fosse mantenuta, non sminuirebbe il valore del proposto passaporto comunitario?
4. Il fatto che nei formulari stabiliti dalla Comunità, a norma della direttiva 83/311/CEE ⁽³⁾ sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti figurino due distinte caselle, una per il nome assunto da una donna con il matrimonio, e una seconda per il nome che essa aveva da nubile, non implica, perlomeno in tale documento, il diritto per una donna ad essere conosciuta col suo nome attuale in tutti gli Stati membri?
5. La Commissione non considera discriminatorio il fatto che le autorità del Belgio trattino cittadini della

Comunità, la cui posizione di fatto e di diritto differisce da quella dei cittadini belgi, alla stregua di questi ultimi?

(¹) GU n. C 279 del 17. 10. 1983, pag. 17.

(²) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

(³) GU n. L 167 del 27. 6. 1983, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(27 febbraio 1984)

La Commissione, in base al ricorso che ha già formalmente registrato come tale, svolge, presso lo Stato interessato, un'inchiesta sui fatti indicati dall'onorevole parlamentare e non mancherà d'informarla del risultato dell'inchiesta medesima.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1572/83

dell'on. André Damseaux (L - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 89/21)

Oggetto: Pericolosità del PCB

Da informazioni fornite dal mondo scientifico risulta che il PCB, sostanza chimica che entra quale componente in vernici, materie plastiche e anticrittogamici, ha parecchi elementi in comune con il DDT.

Il PCB è poco solubile in acqua, non è biodegradabile e la sua formula chimica è molto simile a quella del DDT.

È ormai accertato che il PCB costituisce un notevole pericolo insito nel nostro ambiente e che minaccia gravemente la salute umana e degli animali.

Può la Commissione dire se negli Stati membri della Comunità si sono compiuti passi per riuscire a sostituire il PCB con prodotti meno nocivi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 febbraio 1984)

Il 27 luglio 1976 il Consiglio ha adottato la direttiva 76/769/CEE concernente le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (PCB) (¹). Scopo della direttiva era di vietare l'utilizzazione dei PCB escludendo tuttavia i casi in

cui non fosse tecnicamente possibile sostituirli con prodotti meno pericolosi.

Numerosi Stati membri hanno informato la Commissione della loro intenzione di prendere provvedimenti intesi a limitare l'uso dei PCB anche nei casi eccezionalmente autorizzati dalla direttiva. La Commissione è tuttavia preoccupata dal fatto che nonostante le restrizioni di impiego le concentrazioni di PCB nell'ambiente, nei tessuti adiposi umani e soprattutto nel latte materno non siano diminuite. È per tale motivo che la Commissione sta esaminando se è possibile utilizzare sostituti meno pericolosi e in che misura l'impiego di PCB possa essere limitato ulteriormente.

(¹) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1590/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 89/22)

Oggetto: Prezzo di costo dell'energia elettrica

Può la Commissione far sapere se è possibile redigere per i singoli paesi della Comunità un documento di sintesi che indichi mediante tabelle o grafici l'evoluzione annuale, fino al 1982 compreso, del prezzo di costo per kwh alla produzione rispettivamente:

- nelle centrali idroelettriche
- nelle centrali termoelettriche classiche (a fiamma) e
- nelle centrali nucleari?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1984)

Alcune imprese comunitarie di produzione dell'energia elettrica pubblicano nelle relazioni annuali di attività il prezzo di costo del chilowattora secondo il metodo di produzione. Sarebbe pertanto possibile raccogliere queste informazioni ed elaborarle per stabilire l'evoluzione nel tempo di tali prezzi in base ai dati disponibili. Tuttavia non sarebbe facile fare un raffronto fra i vari Stati membri per i quali si disponesse dei dati necessari, in quanto i metodi di calcolo non sono armonizzati ed ogni impresa utilizza un suo metodo contabile specifico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1620/83**dell'on. Horst Seefeld (S - D)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 gennaio 1984)**(84/C 89/23)*

Oggetto: Controlli alle frontiere interne

In occasione del recente sciopero dei funzionari olandesi, i funzionari doganali hanno attuato uno «sciopero dello zelo» e hanno quindi controllato tutti i passaporti e il bagagliaio di tutte le automobili.

È realmente conforme alle disposizioni vigenti, l'obbligo, ancora nel terzo decennio di esistenza della Comunità, di controllare ogni passaporto e ogni bagagliaio?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(27 febbraio 1984)

A norma del diritto comunitario vigente i funzionari doganali sono autorizzati a controllare il passaporto degli automobilisti e il bagagliaio della loro automobile.

Il comportamento dei doganieri olandesi in occasione dello sciopero bianco non è quindi contrario alle disposizioni in vigore.

La Commissione si rammarica tuttavia che eventi del genere possano ancora prodursi nella Comunità. Essa confida che il Consiglio adotti quanto prima la proposta di risoluzione, da essa presentata, volta a rendere meno rigorosi i controlli fisici; in linea di massima, non sarà quindi più effettuato alcun controllo fisico sistematico.

Per quanto riguarda i trasporti di merci, il 1° dicembre 1983 ⁽¹⁾ il Consiglio ha accettato il principio di controlli per sondaggio.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1622/83**dell'on. Annie Krouwel-Vlam (S - NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 gennaio 1984)**(84/C 89/24)*

Oggetto: Formazione professionale dei medici generici

1. Da quando i servizi della Commissione stanno lavorando alla direttiva concernente la formazione complementare dei medici generici?

2. Entro quanto tempo pensa la Commissione di presentare al Consiglio questa direttiva?

3. Quali sono le ragioni del forte ritardo nella messa a punto di tale direttiva?

4. A che punto si è giunti nella sua elaborazione?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(6 febbraio 1984)

1. Il primo progetto preliminare di direttiva concernente la formazione complementare dei medici generici è stato approntato nel 1979, alla luce dei lavori svolti dal comitato consultivo per la formazione medica e dal comitato di alti funzionari della sanità pubblica, cioè dai due comitati istituiti presso la Commissione con decisione del Consiglio del 16 giugno 1975 ⁽¹⁾.

2. 3. e 4. La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 1087/83 dell'on. Mario Sassano ⁽²⁾. I lavori per la messa a punto di tale direttiva hanno peraltro subito negli ultimi tempi dei ritardi dovuti a nuove priorità attribuite dalla Commissione a lavori connessi con il vertice di Atene. La Commissione confida tuttavia di adottare, quanto prima, la sua proposta e di poterla trasmettere al Consiglio nel primo semestre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17 e seguenti.

⁽²⁾ GU n. C 359 del 31. 12. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1634/83**dell'on. Mario Sassano (PPE - I)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 gennaio 1984)**(84/C 89/25)*

Oggetto: Informazioni sulla mancata applicazione delle direttive CEE

Desidero ricevere un sommario di tutte le direttive comunitarie attualmente in vigore.

Potrebbero essere indicate, su questo sommario, le direttive ancora disattese e da parte di quali Stati membri?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1984)

In seguito al rapporto del sig. Sieglerschmidt a nome della commissione giuridica ⁽¹⁾, la Commissione ha accettato

di presentare ogni anno al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del diritto comunitario, ivi comprese le direttive. La prima di queste relazioni verrà redatta nei primi mesi del 1984; ad essa potrà utilmente riferirsi l'onorevole parlamentare.

(¹) Discussioni del Parlamento europeo, n. 1 – 294 (febbraio 1983).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1638/83

dell'on. James Provan (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1984)

(84/C 89/26)

Oggetto: Convenzione relativa al salmone dell'Atlantico settentrionale – Edimburgo

Può la Commissione fornire informazioni sulla Convenzione in oggetto, dopo la sua ratifica da parte del governo canadese il 21 ottobre scorso?

Quando si terrà la prima riunione della Convenzione?

A quale livello vi sarà rappresentata la Commissione?

Secondo quali modalità la Commissione si propone di riferire in merito al Parlamento europeo e con quale frequenza?

Potranno dei membri del Parlamento europeo essere presenti in qualità di osservatori?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1984)

La sessione inaugurale del Consiglio e delle commissioni regionali della NASCO (Organizzazione per la conservazione del salmone nel Nord-Atlantico) si è tenuta a Edimburgo dal 16 al 20 gennaio 1984; la Commissione vi era rappresentata a livello di direttore.

La Commissione provvederà a tenere il Parlamento informato dei lavori dell'Organizzazione attraverso le vie normali, in particolare la commissione pesca del Parlamento medesimo.

I membri del Parlamento europeo in quanto tali non possono assistere alle riunioni dell'Organizzazione in qualità di osservatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1642/83

dell'on. Richard Cottrell (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1984)

(84/C 89/27)

Oggetto: Rischi derivanti dagli spruzzi sollevati dagli autocarri

Il pericolo derivante dagli spruzzi sollevati dagli automezzi pesanti che viaggiano a velocità elevata su strade bagnate – e specialmente sulle autostrade – resta uno dei problemi più gravi deve far fronte chi viaggia su un'automobile privata.

Tale pericolo può e deve essere eliminato. La Commissione prenderà in esame la possibilità di finanziare la ricerca sui dispositivi più efficaci da applicare alle ruote per evitare tale inconveniente?

Non conviene essa che tale ricerca dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi serie di misure per l'uniformazione delle dimensioni degli automezzi pesanti in tutta la Comunità, e che in particolare delle norme di sicurezza di questo genere dovrebbero costituire uno dei presupposti per qualsiasi accordo relativo a un generale aumento delle dimensioni?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(24 febbraio 1984)

La Commissione è consapevole che gli spruzzi sollevati dai veicoli pesanti, che viaggiano con tempo umido, costituiscono un vero problema per le autovetture, ma ritiene che sia necessario un ulteriore progresso tecnico prima che qualsiasi misura legislativa possa essere adottata a livello comunitario, come complementare alle direttive del Consiglio 78/549/CEE (¹). A tale proposito si prega l'onorevole parlamentare di prendere visione della risposta data all'interrogazione scritta n. 1118/83 dal sig. von Wogau (²).

Su tal genere di pericoli fu discusso durante una sessione pubblica del Parlamento europeo, organizzata nel giugno 1983, sulla sicurezza stradale ed essi possono essere inclusi in una risoluzione attualmente in esame. In seguito la Commissione giudicherà se le ricerche in questo campo potranno essere sostenute come una parte di un approccio comunitario alla sicurezza stradale in generale, tenendo comunque presente il suo programma prioritario ed il numero molto limitato di risorse disponibili. Comunque il problema degli spruzzi non è connesso ad un'eventuale risoluzione comunitaria riguardo l'adozione di misure di armonizzazione.

(¹) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 45.

(²) GU n. C 24 del 30. 1. 1984, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1685/83**dell'on. Ian Paisley (NI - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 gennaio 1984)**(84/C 89/28)***Oggetto:** Distruzioni di camion in Francia nell'estate 1983

La Commissione può far sapere quale risposta ha ricevuto alla sue rimostranze presso le autorità francesi riguardo agli incidenti avvenuti in Francia nell'estate 1983 quando furono attaccati e distrutti camion stranieri adibiti al trasporto di generi alimentari?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione***(17 febbraio 1984)*

Le autorità francesi hanno espresso il loro rammarico per gli incidenti verificatisi in occasione dei moti rivendicativi degli agricoltori e hanno fatto presente che la consegna di fermezza impartita è stata efficacemente applicata, sicché non si sono dovute deplorare le devastazioni che il diffuso malcontento lasciava temere. Avendo la Commissione chiesto quali provvedimenti il governo francese intendesse prendere per sanzionare i reati commessi e per risarcire i danni arrecati, le autorità francesi hanno risposto che la polizia aveva avviato indagini - purtroppo senza risultati, almeno momentaneamente - per rintracciare i colpevoli. Esse hanno inoltre richiamato l'attenzione sul disposto dell'articolo 92 della legge 7 gennaio 1983, n. 83-8 ⁽¹⁾, il quale stabilisce che lo Stato è civilmente responsabile dei danni causati alle persone o ai beni da assembramenti non autorizzati, durante i quali si sia fatto uso della forza o ricorso alla violenza, con impiego delle armi o meno.

⁽¹⁾ Journal Officiel de la République Française del 9. 1. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1700/83**dell'on. Willy Vernimmen (S - B)****al Consiglio delle Comunità europee***(23 gennaio 1984)**(84/C 89/29)***Oggetto:** Politica anticrisi

Il Consiglio dei Ministri degli esteri del 17 e 18 ottobre scorso ha discusso in via orientativa in merito alla componente estera della politica anticrisi relativa alla siderurgia per il 1984.

Il Consiglio può comunicarci fino a che punto la componente estera del 1983 ha influenzato, e in che senso, la crisi dell'industria siderurgica della Comunità?

Risposta*(7 marzo 1984)*

Essendo la crisi del settore siderurgico strutturale e collegata allo squilibrio dell'offerta e della domanda, la componente esterna «Acciaio» ha per obiettivo di inquadrare le importazioni di acciaio provenienti dai paesi terzi nell'ambito dell'evoluzione del consumo interno e nel rispetto delle parti di mercato conformemente ai principi delineatisi in seno all'OCSE nel novembre 1977. Il Consiglio ritiene che nel 1983 tale obiettivo sia stato raggiunto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1735/83**dell'on. Robert Battersby (ED - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 gennaio 1984)**(84/C 89/30)***Oggetto:** Direttiva del Consiglio concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

Vuol confermare la Commissione che all'articolo 16, paragrafo 2, della sesta modifica alla direttiva in oggetto non si intende che fra le diciture da riportare sugli imballaggi figurino le denominazioni chimiche dettagliate, comprensibili solo per un'esigua schiera di specialisti e non per i profani, e che l'unica cosa necessaria per rendersi conto di come debbano essere manipolate correttamente tali sostanze per non correre rischi è l'uso delle denominazioni chimiche comuni internazionalmente riconosciute?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(17 febbraio 1984)*

Nel 1967 la Comunità con direttiva 67/548/CEE del Consiglio, modificata da ultimo per la sesta volta con direttiva 79/831/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, ha adottato un sistema di classificazione e di etichettatura per l'immissione sul mercato di sostanze pericolose. Inoltre tre direttive specifiche si occupano di determinati composti pericolosi.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/831/CEE, l'etichetta deve recare la denominazione

della sostanza in una nomenclatura internazionalmente riconosciuta. In generale per le sostanze chimiche la nomenclatura più universalmente riconosciuta e accettata è quella predisposta dalla «International Union of Pure and Applied Chemistry» (IUPAC).

Attualmente nell'allegato I della direttiva 79/831/CEE sono già elencate circa 1 000 sostanze per le quali l'etichettatura è prescritta e quindi armonizzata.

Il sistema di classificazione e di etichettatura della CEE è applicato senza problemi a partire dal 1967 da tutti gli Stati membri e non si sono avute contestazioni. Esso viene anzi preso come esempio in molti paesi terzi.

(¹) GU n. L 259 del 15. 10. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1741/83

di Sir Peter Vanneck (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1984)

(84/C 89/31)

Oggetto: Dimensioni minime del pesce sbarcato

Tenuto conto delle disposizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 2931/83 del Consiglio (¹) in base al quale, a partire dal 1° gennaio 1985, la dimensione minima delle maglie delle reti per la pesca nel Mare del Nord sarà aumentata a 90 mm, non ritiene opportuno la Commissione aumentare, a partire dalla stessa data, la dimensione minima del pesce sbarcato nella regione 2 in proporzione a questo aumento della dimensione minima delle maglie delle reti? Quale azione intende intraprendere la Commissione per rivedere le dimensioni minime del pesce sbarcato nella Comunità?

(¹) GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(27 febbraio 1984)

La Commissione non ignora che l'aumento a 90 mm, dal 1° gennaio 1985, della dimensione minima delle maglie delle reti per la pesca nel Mare del Nord può avere implicazioni quanto alla dimensione minima del pesce sbarcato nella Regione 2, almeno per un certo numero di specie. Essa intende quindi riesaminare la situazione alla luce degli ultimi dati scientifici disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1755/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

al Consiglio delle Comunità europee

(31 gennaio 1984)

(84/C 89/32)

Oggetto: Misure di politica commerciale a seguito delle conclusioni della riunione ministeriale dell'OCSE e della dichiarazione di Williamsburg

Avendo il Consiglio riaffermato l'importanza che esso annette alle dichiarazioni internazionali relative allo smantellamento delle misure protezionistiche, e avendo precisato la sua intenzione di poter deliberare in tempi molto brevi sul dossier relativo alle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi meno avanzati, può esso precisare la data in cui prevede di far conoscere le sue conclusioni?

A che punto è, d'altra parte, la proposta volta ad accelerare le riduzioni tariffarie convenute in occasione del «Tokyo Round»?

Risposta

(7 marzo 1984)

I due punti del dossier menzionati dall'onorevole parlamentare sono stati accuratamente discussi dal Consiglio che, nella sua sessione del 19 e 20 dicembre 1983, ha adottato la seguente dichiarazione:

«Tenendo conto delle previsioni di crescita economica della Comunità nel 1985, che sono attualmente dell'ordine del 2 %, e sempreché nel corso del 1984 si confermino le previsioni riguardo a tali tendenze economiche, il 1° gennaio 1985 la CEE accelererà di uno scatto la riduzione tariffaria del Tokyo Round, purché i suoi principali partner commerciali in seno all'OCSE facciano altrettanto.

Il Consiglio deciderà in merito all'attuazione della presente dichiarazione sulla base di una proposta della Commissione all'inizio dell'autunno 1984.

Parallelamente il Consiglio eliminerà per quanto possibile le restrizioni quantitative sulle importazioni in provenienza dai paesi meno sviluppati».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1810/83

dell'on. John Hume (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 gennaio 1984)

(84/C 91/0)

Oggetto: Aiuti concessi dal FEAOG

Può la Commissione comunicare il numero dei progetti - suddividendoli contea per contea e indicando i relativi

singoli importi – per i quali la sezione orientamento del FEOG, in conformità del regolamento (CEE) n. 17/65 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 355/77 ⁽²⁾, a decorrere dal giugno 1979 fino ad oggi ha concesso aiuti nell'Irlanda del Nord?

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 marzo 1984)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1818/83

**dell'on. Vincent Ansquer (DEP – F)
alla Commissione delle Comunità europee**

(31 gennaio 1984)

(84/C 89/34)

Oggetto: Conferenza delle regioni periferiche marittime della Comunità europea

Quali motivi può addurre la Commissione per giustificare la sua decisione di concedere una sovvenzione tanto modesta alla Conferenza delle regioni periferiche marittime della Comunità europea, organizzazione che ha dimostrato la propria efficienza?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(27 febbraio 1984)

Nel 1982 e nel 1983 la conferenza delle regioni periferiche marittime della Comunità europea ha beneficiato a varie riprese del sostegno della Commissione, sia sotto forma di sovvenzioni, sia sotto forma di contratti di studio o di mezzi materiali.

Tuttavia le esigenze di austerità del bilancio limitano gli aiuti che possono essere concessi a tale organismo, indipendentemente dal suo interesse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1904/83

**dell'on. Luc Beyer de Ryke (L – B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 febbraio 1984)

(84/C 89/35)

Oggetto: Condanne massicce in Turchia

Può la Commissione chiedere informazioni alle autorità turche, e in particolare al presidente, generale Evren, sulla sorte della sig.ra Reha Isvan condannata a 8 anni di carcere duro e di altre 22 persone, ad alcune delle quali è stata inflitta la pena capitale, in base ad oscuri motivazioni mai elucidate, secondo la documentazione presentata da Amnesty International?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(24 febbraio 1984)

A più riprese la Commissione si è preoccupata del rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia, come in altri paesi del mondo.

La Commissione non mancherà di informarsi della sorte delle persone citate dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione e di comunicargli tutte le informazioni che avrà potuto ottenere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2023/83

**dell'on. Gerard Fuchs (S – F)
alla Commissione delle Comunità europee**

(15 febbraio 1984)

(84/C 89/36)

Oggetto: Stabex

Può la Commissione dire quali sono i paesi ACP che, alla fine del 1983, avevano beneficiato dei trasferimenti Stabex, e per quale importo, dalla creazione di questo sistema in poi, vale a dire per le due Convenzioni di Lomé, la I^a e la II^a?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(7 marzo 1984)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2110/83**dell'on. Aristidis Ouzonidis (S-GR)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 febbraio 1984)**(84/C 89/37)*

Oggetto: Contributo per far fronte alle spese di rimpatrio degli emigrati

Come si è già constatato l'attuale crisi economica colpisce in particolare gli emigrati. La situazione induce molti di essi a decidere di ritornare in patria alla ricerca di una sistemazione nuova sotto il profilo professionale ed economico. Spesso tuttavia le spese che i rimpatriati, specialmente i capifamiglia, devono sostenere in tale occasione, superano le loro possibilità economiche.

Può la Commissione precisare quali misure intende adottare per indurre gli Stati membri ad accettare di pagare, nei casi in cui la decisione di rientro in patria è spontanea, le spese di rimpatrio, il che è conforme anche al principio della libera circolazione delle persone e dei lavoratori all'interno della Comunità?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(7 marzo 1984)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 271/83 dell'on. L. Kyrkos ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 308 del 14. 11. 1983, pag. 3.

COMUNITÀ EUROPEA E CIRCOLAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Riconoscimento reciproco dei diplomi

J.-P. de CRAYENCOUR

Fra gli scopi della Comunità europea non vi è soltanto la creazione di un Mercato comune, ma anche l'istituzione di «relazioni più strette fra gli Stati che ad essa partecipano» (articolo 2 del trattato di Roma). La libera circolazione delle persone è uno degli strumenti predisposti per il raggiungimento di tale obiettivo.

La libertà di circolazione delle persone riguarda soprattutto le professioni liberali. Con la soppressione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio di questa libertà, le professioni liberali, grazie all'esercizio del diritto di stabilimento, ma soprattutto grazie alla realizzazione della libera prestazione dei servizi, parteciperanno all'integrazione europea fornendo i loro servizi, indipendenti e responsabili, a una clientela sempre più interessata alla vita comunitaria.

Dato che l'esercizio delle suddette professioni è, in genere, oggetto di una rigorosa disciplina normativa, la libertà di circolazione potrà trovare un'adeguata realizzazione solo armonizzando convenientemente gli aspetti principali di detta normativa come, ad esempio, i requisiti della formazione o le deontologie professionali.

L'armonizzazione, nel mettere a raffronto le norme vigenti nei vari Stati membri, offre l'occasione di un loro ripensamento alla luce dell'evoluzione della nostra società, nel rispetto dei valori d'indipendenza e di responsabilità che costituiscono il contributo specifico di queste professioni alla vita sociale e con l'obiettivo di contribuire all'integrazione europea.

L'opera intitolata «Comunità europea e circolazione dei liberi professionisti» si propone di mettere in luce l'interesse essenziale di questa libertà di circolazione e le condizioni per la sua corretta applicazione. In essa sono descritti i procedimenti giuridici, indicate le tappe desiderabili per l'armonizzazione e poste in risalto le modalità per la realizzazione dell'obiettivo più urgente, consistente nel riconoscimento reciproco dei diplomi. L'opera ricorda ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare.

J.-P. de CRAYENCOUR — nato a Londra il 16 luglio 1915, cittadino belga — ha studiato giurisprudenza all'università di Lovanio. Avvocato praticante al Foro di Bruxelles; successivamente direttore del Centre d'études de la Fédération nationale des classes moyennes. Amministratore e segretario generale dell'Institut international d'études des classes moyennes. Membro del gabinetto del Ministre des classes moyennes nel 1958. Il 1° marzo 1959 entra alla Commissione della CEE alla Direzione del diritto di stabilimento e viene nominato Capo divisione il 1° giugno 1959. Cessazione del servizio il 1° maggio 1973. Fonda il Secrétariat européen des professions libérales intellectuelles et sociales (SEPLIS — che ha sede a Bruxelles). Coniugato, padre di sette figli. Presidente fondatore della Confédération nationale des associations de parents nel 1956. Capitano di riserva onorario del primo raggimento delle Guide. Prigioniero di guerra, volontario, ha partecipato alla resistenza armata.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-2793-X

N. di catalogo: CB-83-81-061-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 4,55 BFR 200 LIT 6 000

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo